TESTO UNICO SPESE DI GIUSTIZIA. (TESTO C)

Art. 153

Modalità di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati

Le somme e i valori in sequestro e le somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati sono depositate presso i concessionari. Con apposita convenzione con i concessionari, da approvarsi con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' tecniche e le forme piu' idonee e proficue per assicurare alle somme ricavate dalla vendita e alle somme e ai valori in sequestro il vincolo di destinazione di cui all'articolo 154.

Versione in vigore dal 1 luglio 2002, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico spese di giustizia. (Testo C)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 114
Parte	IV — Processi particolari
Titolo	III — Restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati nel processo penale
Capo	I — Restituzione e vendita di beni sequestrati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-spese-di-giustizia-testo-c/art-153-modalita-di-deposito-delle-somme-ricavate-dalla-vendita-dei-beni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it